



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, avv. Milenca Saldarelli, all'udienza del 27 febbraio 2018, seguente

SENTENZA

nella causa civile, R.G. n. 54794/17, avente ad oggetto opposizione a Ordinanza Prefetto di Milano nn. 171658 del 05.05.17 notificata il 14.07.17 - 196372 del 23.05.17 notificata il 26.07.17 (ricorso del 08.09.17)

TRA

cod.fisc

) elettivamente domiciliato in Milano, via

RICORRENTE

contro

PREFETTURA DI MILANO - *in persona del Prefetto in carica* - con delega in atti al **COMUNE DI MILANO**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Margherita Donnarumma, elettivamente domiciliata presso gli uffici del Comune in Milano, galleria Ciro Ferraro, 3

RESISTENTE

Conclusioni:

per il ricorrente: accoglimento, con il favore delle spese.

Per la Prefettura: rigetto con il favore delle spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo verbale, il numero 1795746 del 25.09.16, veniva contestato al ricorrente di avere sostato in Milano via del Conservatorio, in spazio riservato ad altri veicoli, art. 7/14.

Con successivo verbale il numero 2288586 del 12.11.16 veniva contestato al ricorrente di avere sostato in Milano via Volterra, in area riservata ai residenti, art. 7/14.

Con ricorsi di identico tenore, il ricorrente proponeva ricorso al Prefetto di Milano per i seguenti motivi:

- nullità della notifica al portiere, senza attestazione delle vane ricerche, e per la mancanza di relata di notifica;
- inesistenza per soggetto non qualificato alla notifica
- carenza di legittimazione del soggetto che ha rilevato la violazione
- genericità della motivazione circa la mancata immediata contestazione
- nullità del verbale privo di sottoscrizione autentica
- guasto dell'autovettura
- confondibilità della segnaletica
- assenza di colpa
- illegittimo addebito delle spese

Avverso le ordinanze descritte in epigrafe, con cui il prefetto respingeva i ricorsi, il ricorrente propone ricorso reiterando le eccezioni già proposte in sede amministrativa sopra descritte.

Inoltre eccepisce:

- l'illegittimità delle ordinanze formate informaticamente con sottoscrizione sostituita da mera indicazione a stampa;
- carenza di motivazione;
- mancata indicazione delle scansioni temporali per l'emissione dei provvedimenti prefettizi;
- nullità della notifica al portiere, senza attestazione delle vane ricerche;

SENTENZA

N. 1722
Anno 2018

RUOLO GENERALE

N. 54794/17

REPERTORIO

N. _____/18

DEPOSITATA IL

27.2.18

- carenza di fede privilegiata dei verbali.

La Prefettura, costituita ritualmente, ha prodotto gli atti relativi alle contestazioni e, con specifica e pedissequa dissertazione, contestato l'assunto del ricorrente.

Nel merito

- Nella sostanziale infondatezza dei motivi di ricorso, ad eccezione di quello relativo alla carenza di legittimazione degli ispettori ATM al rilevamento delle violazioni, si dà precedenza all'esame di questo.

Risulta dagli atti che le violazioni di cui ai verbali erano rilevate da ispettori di ATM (docc.ti A1 e A2 Prefettura) debitamente nominati (docc.ti H ed I).

Come si deduce dalla lettura degli accertamenti, i nominati ispettori rilevavano le violazioni nel corso di controllo non connesso ad aree in concessione all'azienda né a corsie riservate ai mezzi pubblici, né il veicolo del ricorrente impediva o ostacolava la circolazione del mezzo di trasporto.

Infatti, nella prima, l'auto del ricorrente occupava illegittimamente gli spazi riservati ai ciclomotori e nella seconda sostava nell'area destinata ai residenti non esponendo il relativo pass.

In giurisprudenza si discute se i commi 132 e 133 dell'art. 17 l. 127/1997 debbano essere interpretati restrittivamente ovvero no.

Appare, perciò, opportuno, per una corretta interpretazione, partire dalla previsione dell'art. 12 cds che indica i soggetti legittimati a rilevare le violazioni.

In presenza di tale specifica previsione, la portata dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 127/1997 che prevedono la possibilità di nominare altri soggetti, non può che porsi come eccezione alla regola, dettata per far fronte a specifiche necessità delle grandi aree urbane di ausilio nel controllo della sosta.

Partendo da tale assunto, appare condivisibile quanto affermato dalla suprema corte con la sentenza 27/10/2009 n. 22676 (recepita da ultimo nella sentenza 2973 del 2016) ove si legge: *Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi....*

Analogamente, la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133...costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende. Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.

Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n.127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, comma 133.

E tale interpretazione è avvalorata già da quanto previsto dallo stesso art. 12 cds co. 3, laddove, alle lettere c, d, e ed f, nell'ampliare il novero dei soggetti legittimati alla rilevazione delle violazioni, immediatamente ne limita la sfera e l'ambito di competenza.

Pertanto, appare coerente affermare che la legittimazione degli ispettori dell'azienda di trasporti sia limitata alle aree urbane in concessione all'azienda, dovendosi estendere ad essi la locuzione *limitatamente alle aree oggetto di concessione* di cui al comma 132, e che ad essi sono *inoltre conferite...le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico* pur non essendo dette corsie oggetto di concessione.

Pertanto, il motivo è accolto con il conseguente annullamento delle ordinanze impugnate e dei verbali relativi.

- Per mera completezza e ai fini della distribuzione delle spese, si rileva che indirettamente emerge che il ricorrente, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui ai verbali, ha posto in essere le condotte in essi descritte, infatti, del presunto guasto non vi è alcuna prova, né vale invocare, come noto, la buona fede.

Inoltre, gli altri motivi di ricorso si appalesano infondati.

Sia la notifica dei verbali che delle ordinanze sono regolari. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nelle caselle spuntate si legge: *in mancanza del destinatario o delle persone abilitate*, con la conseguenza che le ricerche devono ritenersi compiute. Ciò a prescindere la proposizione dei ricorsi amministrativi e quello prodotto in questa sede comprovano la piena conoscenza da parte del ricorrente degli atti.

Raggiunto, pertanto, lo scopo ai sensi del co. 3 dell'art. 156 cpc non può essere comminata nullità.

- Le notifiche sono regolarmente avvenute a mezzo del servizio postale con le modalità previste dal dpr 513/97 e legge 59/97. Nessuna irregolarità si ravvisa nel procedimento descritto.

- La locuzione *assenza del trasgressore* contenuta in entrambi i verbali, costituisce motivazione sufficiente ed esaustiva per giustificare la mancata immediata contestazione.

- I verbali sono sottoscritti con firma digitale come previsto dal comma 2 dell'art. 3 d.lgs. 39/93 recita: *Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile*. Altrettanto vale per la firma a stampa delle ordinanze impugnate.

- Le ordinanze sono tempestive e non è imposto obbligo di indicare i tempi delle fasi di formazione dell'atto, ancor più ove si consideri che il comma 1 bis dell'art. 204 cds, pur affermando la perentorietà dei termini, fissa il principio della cumulabilità di essi ai fini della tempestività (Cass. sentenza n. 13303/2009).

- L'ordinanza è dettagliatamente motivata e a nulla rileva che superi il *petitum*.

- Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente anche i verbali levati dagli ausiliari del traffico, quando legittimati, fanno fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 68 legge 488/1999.

Infine, legittima è l'attribuzione al trasgressore, che le ha determinate con il mancato ossequio alla regola, delle spese di accertamento e notifica dei verbali.

Ciò posto e stante la peculiarità della fattispecie, non pacifica in giurisprudenza, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati e gli atti presupposti.

Spese compensate.

Milano, 27 febbraio 2018

Il Giudice di pace
avv. Milenca Saldarelli

